

CODICE DEONTOLOGICO

*(proposto dal Comitato Consultivo degli Esperti il 30.10.2001;
approvato dalla Commissione Tecnica Centrale il 25.1.2002)*

1. l'organizzazione di una manifestazione costituisce per i comitati organizzatori un impegno assai gravoso; è compito dell'esperto giudice di collaborare per favorirne il successo;
2. il superamento dell'esame formativo non è che il primo gradino della carriera. Continuare a studiare la razza e/o la disciplina ed approfondirne conoscenza e le problematiche è parte del dovere dell'esperto giudice;
3. il giudizio è esclusivamente tecnico ed obiettivamente impersonale. Pertanto, l'esperto giudice mai dovrà essere influenzato o condizionato da rapporti di amicizia od inimicizia;
4. l'esperto giudice ha l'obbligo di giudicare rispettando scrupolosamente gli standards morfologici e di lavoro delle varie razze canine per le quali è chiamato a giudicare. Egli deve sempre svolgere la sua opera rispettando le regole deontologiche più ortodosse nei riguardi dei colleghi;
5. anche nel caso che l'opinione dell'esperto giudice su un soggetto sia estremamente negativa, questa dovrà essere espressa in modo non offensivo per il conduttore;
6. l'esperto giudice non deve sollecitare con nessun mezzo l'invito a prestare la sua opera nelle varie manifestazioni canine per il raggiungimento dei livelli di formazione previsti dalle normative F.C.I.;
7. l'esperto giudice deve compilare con sobrietà e terminologia tecnica adeguata le relazioni sui giudizi emessi, deve qualificare e classificare i cani giudicati compilando i vari documenti regolamentari;
8. l'esperto giudice non deve criticare in pubblico l'operato dei suoi colleghi;
9. l'esperto giudice non può presentare, quando è chiamato a giudicare, cani di proprietà e/o di parenti affini fino al 2° grado;
10. i cani che un esperto giudice presenta in manifestazioni cinofile nelle quali non svolge la sua opera, devono essere di sua proprietà oppure del suo allevamento;
11. l'esperto giudice non può giudicare cani presentati da handler che in quel momento presentano anche cani di proprietà dell'esperto giudice, anche se di razza diversa da quella che l'esperto sta giudicando;

12. l'esperto giudice impossibilitato a recarsi a giudicare in manifestazioni per le quali era stato designato, deve darne tempestiva comunicazione, motivandone le cause, all'ENCI ed al Comitato Organizzatore;
13. gli esperti giudici italiani non possono rifiutarsi di giudicare costantemente in manifestazioni italiane;
14. un esperto giudice non deve mai essere in ritardo nel raggiungere il luogo della manifestazione né deve abbandonare la manifestazione stessa prima di aver completamente espletato i compiti che gli erano assegnati;
15. il comportamento di un esperto giudice deve essere scevro da qualunque critica;
16. un esperto giudice non deve consultare il catalogo della manifestazione prima o nel corso dei propri giudizi e tanto meno il libretto delle qualifiche;
17. non è autorizzato a recarsi a manifestazioni in cui svolgerà attività di esperto giudice in compagnia di partecipanti e/o conduttori che presenteranno i loro cani nel corso della manifestazione stessa;
18. in nessun caso dovrebbe frequentare espositori che gli presenteranno i propri cani e neppure da loro essere ospitato. A ciò sarà autorizzato solo dopo aver completamente espletato la sua attività di esperto giudice;
19. nel corso dell'attività di esperto giudice, deve comportarsi correttamente ed esaminare tutti i cani senza discriminazione;
20. deve essere sobriamente e convenientemente vestito e deve essere sempre corretto e cortese;
21. deve evitare di fumare, utilizzare il telefono cellulare e consumare bevande alcoliche durante lo svolgimento dei giudizi;
22. studio, trasparenza ed integrità sono le premesse per ottenere fiducia e credibilità. L'esperto giudice non perseguirà il consenso e né temerà la disapprovazione quando sarà certo di aver operato con intransigente onestà.